

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1455-A

## RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del regolamento)

(Relatore: **BOFFARDI**)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 12 ottobre 1994 (v. stampato Senato n. 589)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(MARTINO)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**(BIONDI)**

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 14 ottobre 1994*

Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 10 alla Convenzione  
sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fonda-  
mentali, fatto a Strasburgo il 25 marzo 1992

*Presentata alla Presidenza il 7 dicembre 1994*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commis-  
sione affari esteri e comunitari ha appro-  
vato il disegno di legge n. 1455 con l'appli-  
cazione dell'articolo 79, sesto comma, del  
Regolamento, adottando la relazione al

disegno di legge presentato dal Governo  
al Senato (Atto Senato n. 589), che viene  
allegata.

**BOFFARDI, Relatore.**

## ALLEGATO

L'atto internazionale che si presenta alle Camere consiste di un'unica disposizione sostanziale, con la quale la maggioranza di due terzi prevista dall'articolo 32 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, viene ridotta alla maggioranza semplice degli aventi diritto al voto.

Si viene ad incidere, in questo modo, su di una norma, qual è quella del citato articolo 32, che attribuisce al Comitato dei ministri, organo politico del Consiglio d'Europa, poteri decisionali in relazione ai ricorsi in materia di diritti dell'uomo — individuali o di Stati membri contro altri Stati membri — che per una ragione o per un'altra non vengono deferiti alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Si tratta di un potere che gli Stati vollero riservarsi all'epoca dell'adozione della Convenzione (4 novembre 1950) e che oggi appare, nella prospettiva di più ampie riforme del sistema europeo di protezione dei diritti dell'uomo, destinato a scomparire, essendo ormai maturi i tempi perché, almeno con riferimento ai ricorsi individuali, i poteri decisionali vengano affidati esclusivamente ad organi giurisdizionali indipendenti.

La norma che si presenta, quindi, è destinata ad avere una vita limitata nel tempo, posto che interverranno in un futuro non lontano più radicali riforme. Essa tende a facilitare il processo decisionale del Comitato dei ministri, che in qualche caso, di particolare rilievo politico per i Paesi interessati, è rimasto « inceppato », anche a causa della importante maggioranza oggi richiesta per pervenire ad una decisione (due terzi degli « aventi diritto al voto », quindi dei Paesi membri del Consiglio d'Europa). A causa di ciò, pertanto, in alcuni casi non si è pervenuti ad adottare una decisione, con evidenti negative conseguenze per la credibilità del sistema. È chiaro che l'emendamento di cui all'atto che si presenta non varrà a risolvere una volta per tutte il problema delle « non decisioni », nei rari casi in cui la maggioranza richiesta non sarà raggiunta, ma certo la sua entrata in vigore ridurrà le possibilità che tali situazioni abbiano a verificarsi.

Inoltre, l'emendamento in questione è uno sviluppo logico del sistema di controllo della Convenzione, giacché allinea la maggioranza richiesta per le decisioni quasi-giudiziarie del Comitato dei ministri ai sensi del citato articolo 32 a quella richiesta per le decisioni della Commissione e della Corte europea dei diritti dell'uomo, gli altri due organi di controllo che compongono il sistema.

L'idea di ridurre la maggioranza di due terzi prevista dall'articolo 32, paragrafo 1, della Convenzione è stata evocata per la prima volta dinanzi ad un'istanza intergovernativa in occasione della riunione del Comitato di esperti per il miglioramento delle procedure di protezione

dei diritti dell'uomo (DH-PR) nel luglio 1982. Dopo essere stata esaminata, su proposta svizzera, anche durante la prima Conferenza ministeriale europea sui diritti dell'uomo, tenutasi a Vienna nel 1985, l'idea è stata infine approvata a larga maggioranza dal citato Comitato di esperti nel novembre 1989 e poi nel giugno 1990 dal Comitato direttivo per i diritti dell'uomo (CD-DH), che è l'istanza sotto la cui autorità il DH-PR svolge i suoi lavori.

Successivamente, in base ad un incarico del Comitato dei ministri, il DH-PR ha finalizzato nel settembre 1991 un progetto di protocollo che, approvato dal CD-DH nell'ottobre dello stesso anno, è stato infine adottato dal Comitato dei ministri nel corso della 469<sup>a</sup> riunione a livello di delegati del 7 gennaio 1992 ed aperto alla firma a Strasburgo il 25 marzo 1992.

IL GOVERNO

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TESTO  
DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo n. 10 alla Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 25 marzo 1992.

## ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del Protocollo stesso.

## ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

## ART. 1.

*Identico.*

## ART. 2.

*Identico.*

## ART. 3.

*Identico.*